

ALLEGATO A

Criteri di ammissibilità e condizioni per l'erogazione di contributi a soggetti privati colpiti da eventi calamitosi naturali dichiarati di livello b) ai sensi dell'art. 2, comma 1, l. 225/1992

Fatto salvo quanto stabilito dal paragrafo 4 «Procedure», sono di seguito riportati i criteri di ammissibilità e le condizioni per i contributi a soggetti privati danneggiati da eventi calamitosi naturali dichiarati di livello b) – regionale.

In merito a quanto riportato relativamente agli aspetti procedurali nonché ai contenuti del presente allegato, il Comune provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a darne la massima pubblicità assicurando in ogni caso la consultazione presso i propri uffici della presente Direttiva. In caso contrario, ogni eventuale contenzioso insorto al riguardo rientrerà nell'esclusivo ambito di responsabilità del Comune.

Beni ammissibili a contributo

Sono ammissibili al contributo, alle condizioni e nei limiti previsti dalla presente Direttiva, i seguenti beni:

- unità immobiliari distrutte;
- unità immobiliari di cui risulti gravemente compromessa la stabilità strutturale e funzionale.

Le unità immobiliari di cui sopra devono essere destinate ad abitazione principale del proprietario, che vi risiede, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 504/1992 e succ. modifiche e integrazioni.

La residenza, costituita dai locali principali (appartamento) e dalle sole pertinenze strutturalmente connesse, deve risultare nel Comune fin dalla data in cui l'evento si è verificato.

È inoltre indispensabile la presenza di una ordinanza sindacale di sgombero.

Le domande di contributo di cui al paragrafo 4.4.1 devono essere corredate di perizia asseverata da professionista abilitato, il quale sotto la propria personale responsabilità, oltre a descrivere la tipologia dei danni verificatisi, ed ammissibili a contributo ai sensi della presente Direttiva, nonché il nesso di causalità dei danni medesimi con l'evento calamitoso, deve stimare il costo di ripristino attraverso un computo metrico estimativo.

Nel caso di spese già sostenute, la perizia asseverata deve inoltre attestare la congruità delle stesse con i valori normali di mercato.

Beni non ammissibili a contributo

Sono esclusi dal contributo i danni:

- a beni mobili anche se registrati;
- di importo inferiore a € 5.000,00 (franchigia);
- a opere di recinzione e difesa (muri, cancellate, ecc.);
- alle pertinenze (es. box, cantina, garage, ecc.) che non risultino strutturalmente connesse all'unità immobiliare;
- a immobili o porzioni di immobili realizzati in difformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ove tale difformità comporti variazioni essenziali ai sensi della l. 28/02/1985 n. 47 e successive modifiche e integrazioni, salvo che sia intervenuta sanatoria;
- ad immobili o porzioni di immobili realizzati in difformità alle disposizioni ed ai vincoli previsti dal r.d. 25 luglio 1904 n. 523;
- ad unità immobiliari adibite ad abitazione principale non censite al nuovo catasto edilizio urbano o per le quali non sia stata presentata nei termini di legge apposita domanda di accatastamento.

Limitazioni al contributo per beni immobili danneggiati

Sono ammissibili al contributo unicamente le spese finalizzate al ripristino dei seguenti elementi strutturali nonché dei seguenti impianti tecnologici:

- tetto/copertura;
- murature;
- solai/sottofondi/pavimentazioni;
- scale;
- fondazioni;
- impianti tecnologici (termico, elettrico, idro-sanitario, fognario);
- infissi.

Sono ammissibili a contributo anche le spese tecniche per progettazione e direzione lavori ove necessarie per specifiche categorie di intervento ed in quanto previste dalla normativa vigente. A tal fine la regione riconosce fino ad un massimo del 10% del totale di ciascuna categoria di intervento.

Entità e modalità di calcolo del contributo

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario distrutte il contributo è concesso sulla base della spesa sostenuta per la ricostruzione, la nuova costruzione o l'acquisto di una nuova unità abitativa nello stesso Comune o in Comune limitrofo.

Il contributo sarà calcolato considerando una superficie non superiore a quella dell'abitazione distrutta e comunque farà riferimento ai parametri minimi definiti dal regolamento d'igiene locale.

Il contributo è concesso fino ad un massimo del 50% della spesa sostenuta di cui sopra, compresi i lavori necessari per la demolizione dell'unità immobiliare non recuperata e lo smaltimento delle relative macerie al netto della franchigia di € 5.000,00.

L'importo massimo erogabile è comunque stabilito in € 150.000,00.

Il contributo deve essere calcolato come segue: all'importo del danno dichiarato nella domanda o delle spese sostenute – come di seguito meglio precisato – ivi compreso il costo della perizia asseverata, al netto della franchigia di € 5.000,00, viene applicata la percentuale determinata dalla regione nell'atto di assegnazione dei finanziamenti.

Qualora l'importo delle spese effettivamente sostenute non coincidesse con il valore dei danni dichiarato nella domanda si procederà come segue:

- importo delle spese sostenute maggiore del valore dei danni dichiarati: il contributo è calcolato sul valore dei danni dichiarati;
- importo delle spese sostenute minore del valore dei danni dichiarati: il contributo è calcolato sull'importo delle spese sostenute.

In ogni caso, il danno dichiarato o la spesa sostenuta devono rientrare tra quelle ammissibili a contributo.

In presenza di indennizzi assicurativi e/o contributi corrisposti o da corrispondersi allo stesso titolo rispettivamente dalle Compagnie assicuratrici e da altri enti pubblici, il contributo di cui alla presente Direttiva può essere erogato, entro il massimale previsto dalla presente Direttiva, decurtando gli indennizzi e/o i contributi di cui sopra.

Le eventuali detrazioni di imposta previste dalla normativa vigente per le ristrutturazioni edilizie e per il contenimento energetico concorrono alla determinazione del rimborso totale del danno.

In ogni caso, il soggetto danneggiato, non può comunque percepire, tra contributi, indennizzi e detrazioni d'imposta, più del valore del danno sofferto.